

COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

ARTICOLO 1

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi comunale è diretto a soddisfare interessi generali della collettività.

In tal fine deve affermarsi una impostazione unitaria nella programmazione e nell'utilizzo dell'intero patrimonio sportivo pubblico.

Si, altresì, necessario perseguire la massima integrazione dell'impiantistica pubblica con quella prevista e associativa.

ARTICOLO 2

L'intero patrimonio di impianti pubblici è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il sistema sportivo cittadino.

ARTICOLO 3

Gli impianti sportivi cittadini e quelli dei quali il Comune ha, per convenzione, la disponibilità alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono gestiti secondo i criteri di cui all'art. 22 della legge n. 460 del 28.3.1978 come recepito al comma 1 lettera a) L.R. 44/81.

ARTICOLO 4

Gli impianti sportivi sia di proprietà comunale che a disposizione del Comune possono essere gestiti:

a) direttamente dal Comune;

b) a mezzo di apposita convenzione da società sportive, federazioni sportive,

enti di promozione sportiva, organismi associativi che perseguono finalità ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

ARTICOL 5

La gestione diretta del Comune può avvenire nelle seguenti forme:

a) per manifestazione e/o attività gestite o sponsorizzate direttamente dall'ente e sotto la sua diretta sorveglianza. Nel qual caso, nessun onere è dovuto all'ente stesso;

b) mediante concessione a singolo o gruppo di utenti residenti, in orari e tempi compatibili con le eventuali convenzioni esistenti ed in questo caso la utilizzazione prevede il seguente iter:

1) richiesta istanza che deve specificare giorno e orari di utilizzazione.

2) pagamento mediante versamento all'economo del canone stabilito per tariffa dall'U.T.C.

In riferimento al punto (b) l'ente rimane esonerato da qualsivoglia responsabilità di ordine civile e penale.

ARTICOL 6

Le società sportive, le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le scuole, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero che richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali, devono presentare domanda al Sindaco. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dello statuto e il verbale in cui è stato eletto il direttivo in carica (per le società e gli organismi associati), il nominativo del legale rappresentante.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da società sportive o organismi associati la copia dell'eventuale adesione all'organismo regionale e/o nazionale. Nella domanda va indicato il tipo di manifestazione per cui si richiede la concessione, il periodo in cui si dovrà svolgere e l'eventuale associazione di particolare strutture o la specificazione temporanea alle strutture degli impianti possedente con planimetria allegata.

ARTICOL 7

Il personale addetto all'impianto sia esso comunale o espressione dei gestori, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge.

ARTICOL 8

Senza pregiudizio dei poteri che spettano per legge o regolamento, compete all'Amministrazione comunale di vigilare sull'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori nonché il controllo degli introiti nel caso di manifestazioni a pagamento quando la tariffa per l'uso dell'impianto sia stabilita in percentuale sugli incassi realizzati dal concessionario.

Ai fini di cui sopra, i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai funzionari comunali ed ai loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione.

L'opera di vigilanza e di controllo esercitata dalla Civica Amministrazione non implicare in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre esclusivamente sui concessionari. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere, i concessionari e chiunque altro a termine del presente regolamento, sia accesso a fornire dell'impianto sportivo e dagli accessori, devono ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ARTICOL 9

Il Consiglio Comunale, ha facoltà di revocare le assegnazioni o di non procedere ad assegnazioni di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- a) mancato nei pagamenti dei canoni d'uso;
 - b) violazione delle norme del presente regolamento;
 - c) non ottemperanza alle disposizioni emanate dal Consiglio Comunale;
 - d) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
- e) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto nelle concessioni.

Senza pregiudizio di quanto possa al comune competere anche per il risarcimento danni, si avrà decadenza della concessione con risoluzione immediata di diritto del rapporto per colpa del concessionario senza che nulla possa esso concessionario eccepire o pretendere.

L'Amministrazione si riserva la sospensione temporanea dei turni di assegnazione nel caso in cui si dovessero svolgere particolari manifestazioni sportive culturali e per ragioni contingenti tecniche e manutentive degli impianti. Deve essere data comunicazione alla società assegnataria almeno 10 giorni prima. La sospensione è prevista anche per inagibilità degli impianti, ad insindacabile giudizio del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ogni caso qualunque sospensione non può costituire titolo di rivalsa a carico dell'Ente comunale da parte della società assegnataria.

ARTICOLO 10

Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, in ogni momento la Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

ARTICOLO 11

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi collaboratori.

In ogni caso i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune e i loro collaboratori da tutti i danni sia materiali che immateriali che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose,ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o conseguenza della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune ed i loro collaboratori da ogni qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promoversi in relazione al quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad indossare indumenti, scarpe e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazione sportiva è sceltamente limitato alle persone rappresentate

autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali e alle Autorità preposte al controllo.

E' vietato introdurre negli impianti animali, autonezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo; è vietato fumare.

A R T I C O L O 12

Attrezzi, indumenti ed oggetti personali, così come il materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque, lasciati neanche temporaneamente, nei locali dell'impianto sportivo comunale salvo i casi di impianti che prevedono appositi spazi per le società. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti o alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione. In ogni caso il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per ogni sottrazione, danni ed altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.

Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti e alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.

A R T I C O L O 13

I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente, ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione.

I concessionari, e comunque altro annesso in virtù della concessione a fruizione dell'impianto sportivo e degli accessori si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.

Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti, nonché le Società,

Associazioni, gli enti a cui appartengono e gli accompagnatori, rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.

I concessionari rispondono inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da

essi organizzata.

ARTICOLLO 14

Gli impianti sportivi possono essere concessi saltuariamente e subordinatamente alle attività sportive programmate anche per manifestazioni ed attività extrasportive alle condizioni previste nel presente regolamento e alle tariffe relative.

ARTICOLLO 15

Il pagamento delle tariffe per l'utilizzazione dell'impianto dà diritto esclusivamente all'uso sportivo del medesimo.

L'Amministrazione Comunale può istituire all'interno degli impianti un servizio di guardaroba: gli utenti dell'impianto e gli addetti a tale servizio non possono, rispettivamente, dare o prendere in custodia denaro, valori od oggetti preziosi.

L'Amministrazione comunale risponde della mancata restituzione di quanto depositato solo quando sia dimostrato che essa sia dovuta a responsabilità degli addetti al guardaroba.

Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi, ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti deliberati e stipulati dai competenti organi del Comune o con riferimento alle normative vigenti in materia.

ARTICOLLO 16

La concessione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a carico degli utenti in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto.

ARTICOLLO 17

I concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a farne attenersi i propri iscritti e collaboratori oltrechè a tutte le norme del presente regolamento, alle normative vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il

Consiglio Comunale e il Sindaco ciascuno per le proprie competenze ritenessero di emanare in ordine alla concessione.

ARTICOLO 18

L'Amministrazione Comunale individua un responsabile del servizio impianti sportivi pubblici cui sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a) controllare il regolare uso dell'impianti e il rispetto di quanto previsto nelle convenzioni per l'uso e la gestione degli impianti;
- b) segnalare eventuali irregolarità all'Amministrazione Comunale;
- c) coordinare il personale assegnato all'ufficio o altro personale addetto alla custodia e manutenzione impartendo le necessarie disposizioni di servizio secondo le istruzioni ricevute dal Sindaco o suo delegato per il miglior funzionamento dell'impianto;
- d) approntare le proposte atte a consentire la regolare gestione del servizio;
- e) approntare il calendario con gli orari in cui si effettueranno i turni di assegnazione di concerto fra tutti gli assegnatari e il personale addetto agli impianti non può in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti, attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività, sportive; pertanto ogni forma di commercio o assistenza retroattiva è assolutamente vietata.

ARTICOLO 19

Gli enti concessionari sono obbligati a presentare, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stato, data in affidamento l'impianto, il bilancio e la contabilità generale dell'anno relativo.

ARTICOLO 20

La concessione dovrà porre a carico del concessionario dell'uso dell'impianto gli oneri relativi a:

- 1) 50% dei lavori di manutenzione ordinaria per i quali deve essere presentato entro il mese di maggio il preventivo per l'anno sportivo successivo;
- 2) Pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico, delle aree adiacenti all'impianto, compresi i piazzali per parcheggio antistante;
- 3) Apertura, chiusura e guardiana del Palasport, sorveglianza sull'accesso dell'impianto;

4) segnatura e approntamento del terreno di gioco ogni qualvolta sia necessario per garantire la perfetta utilizzazione da parte delle società assegnatarie e per l'allestimento di gare ufficiali;

5) riparazione dell'impianto elettrico e suoi accessori, luce esterne, fari e luci di emergenza;

6) riparazione delle porte del campo di gara;

7) Forniture e sostituzione di elementi di recinzione del perimetro di gara (paletti e rete metallica).

Sono a carico del Comune tutti gli altri oneri.

Tali clausole debbono essere inserite nel provvedimento di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

A R T I C O L O 21

Indipendentemente da quanto previsto negli articoli precedenti in ogni momento la Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

A R T I C O L O 22

Il concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione ogni intervento necessario a garantire stabilità degli impianti, la sicurezza degli utenti, del pubblico e di chiunque altro.

A R T I C O L O 23

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti il Consiglio Comunale può emanare disposizione attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso.

A R T I C O L O 24

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e si dovranno inserire obbligatoriamente in tutte le concessioni che si

stipuleranno.

Tutte le eventuali disposizioni precedenti in contrasto con quelle di cui al presente regolamento si intendono abrogate.